



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PESCARA

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 e successive integrazioni e modifiche, dagli artt 194 e 195 del relativo Regolamento di Esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 06 maggio 1940 nr.635 e successive integrazioni e modifiche, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco o trattenimento dei Comuni della Provincia di Pescara, a tutela del pubblico interesse, **SONO VIETATI** i seguenti giochi:

GIOCHI CON LE CARTE

Asso Sbarazzino Baccarat Banco di Faraone Banco Fallito Bassetta o Camuffo Bestia Biribissi Briscola Francese Caratella Chemin de Fer Cocincina	Conchino Dieci Domino con le Carte Ecartè- Fante di picche Faraone Goffo o Goffetto Lanzechinetto Macao o gioco del Nove Mazzetti Mercante in Fiera	Pariglia Passa o manca Piattello Pitocchetto Poker e i suoi derivati Primiera Quaranta Quindici o diavolo Sette e mezzo Stoppa Trenta	Trenta e quaranta Trentacinque o Mercante Trentuno Turchinetto Undici e mezzo Ventuno Zechinetta Ramino Riffa Texas Hold'Em o Poker Texano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'esercizio del gioco delle carte è lecito ove il pubblico si intrattenga solamente per lo svago ed anche nel caso di giochi leciti è vietato giocare su di essi poste e scommesse. E' prevista infatti, soltanto l'abilità del giocatore che consiste nel memorizzare le carte giocate e nel far previsioni in base ad esse sulle giocate future.

GIOCHI AL BILIARDO

Baccarat con Birilli Battifondo o banco Bazzica Biglia all'angolo delle buche Bismark	Bigliardino inglese e Francese Bigliardino russo o Turco Bill Ball Bricchetta Gioco del Tre o del Nove	Giardinetto Lumaca o Carretella Macao con il biliardo Nove (Goriziana) Ponte	Parigina Rossa e Bianca Rossa e Nera Rosa Bianca
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Nelle sale da biliardo **DEVE ESSERE** esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

ALTRI GIOCHI

Bull Dadi in tutte le forme Carosello Bella o bella bianca	Lotteria mercantile Gibellino(testa o croce) Fiera Rollina	Roulette Passatella al tocco Morra Tre carte o Tre	Tavolette Tombola Viratto Zurlo o trottola
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

SCOMMESSE

AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 2 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N.773 E' VIETATO ORGANIZZARE, GESTIRE O PARTECIPARE A SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (ex art. 88 T.U.L.P.S.).

SONO COMUNQUE VIETATI

- I giochi, di qualsiasi specie, che presentino caratteristiche analoghe a quelli elencati nella presente tabella.
- Tutti gli altri giochi d'azzardo, di qualsiasi specie, che riproducono, anche in parte, le regole fondamentali di quelli di sopra elencati, nonché quelli non compresi nella presente tabella, nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria (art. 721 del codice penale).
- Ai sensi dell'art.7 comma 3 quater del D.L. nr.158 del 13 settembre 2012, fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, È VIETATA la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che attraverso la concessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti Autorità.

TUTELA DEI MINORI

Nei giorni di lezioni scolastiche fino alle ore 13:00, È VIETATO consentire L'ACCESSO ai minori di anni 18 nelle sale giochi o da biliardo.

SONO VIETATI gli apparecchi e i giochi di qualsiasi specie suscettibili, per le immagini riprodotte di nuocere allo sviluppo psicofisico dei bambini e adolescenti, sia che partecipino al gioco che ne siano spettatori.

Sono da considerarsi tali e quindi VIETATE le seguenti immagini : quelle particolarmente brutali o crude o scene che comunque possano creare turbamento o forme imitative del minore; quelle comprendenti minori autori, testimoni o vittime di reati; minori in grottesche imitazioni degli adulti; immagini di violenza gratuita o pornografiche; immagini che offendono le confessioni o i sentimenti religiosi; minori impegnati in atteggiamenti pericolosi, di aggressività ed auto aggressività; minori intenti al consumo di alcool, tabacco o sostanze stupefacenti; scene che screditano l'Autorità, la responsabilità e i giudizi dei genitori, insegnanti e altre persone autorevoli; situazioni di trasgressione o che propongono discriminazioni di sesso , di razza, di lingua, di religione, opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È FATTO OBBLIGO all'esercente di richiedere al cliente l'esibizione di un documento di riconoscimento in caso di maggiore età non manifesta (art.7, comma 8 D.L. 158/2012).

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI

- a) Ai sensi dell'art. 110 commi 4 e 5 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo SONO VIETATI nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
- b) Gli apparecchi e i congegni devono essere conformi alle specifiche di cui all'art.110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle regole Tecniche indicate dai decreti Direttoriali e Interdirettoriali.
- c) Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
- d) Tutti gli apparecchi devono essere privi di congegni atti a modificarne o alterarne a qualsiasi titolo il loro funzionamento.
- e) Tutti gli apparecchi devono consentire alle Forze dell'Ordine le immediate verifiche ed ispezioni di competenza in ogni loro parte, sia internamente che esternamente.
- f) SONO VIETATI gli accordi decisi di volta in volta fra giocatori ed esercenti che possano consentire la vincita di un qualsiasi premio in natura o in denaro.
- g) È VIETATO ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) T.U.L.P.S. .
- h) È VIETATO ai minori di anni 18 l'ingresso e la permanenza nelle sale VLT, sale Bingo e negli esercizi in cui l'attività prevalente è la raccolta di scommesse.

PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO

È FATTO OBBLIGO di esporre all'ingresso e all'interno dei locali, targhe riportanti il materiale informativo predisposto dalla ASL, relativamente ai rischi correlati alla pratica del gioco e ai servizi di assistenza pubblici e privati presenti sul territorio a cui rivolgersi.

È FATTO OBBLIGO di riportare sulle schedine, i tagliandi, sugli apparecchi, di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. e nelle aree e nei locali dove questi vengono installati, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché le relative probabilità di gioco (qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta su schedine o tagliandi, quest'ultimi dovranno recare l'indicazione per consultare le note informative sulle probabilità di vincita pubblicate su siti istituzionali ADM, dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi).

PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE

È FATTO OBBLIGO all'esercente non in possesso di licenza ex art. 86 commi 1 e 2 TULPS, di denunciare al Comune l'installazione, il numero e la tipologia dei giochi tenuti nell'esercizio.

È FATTO OBBLIGO all'esercente ESPORRE la presente tabella validata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, in luogo ben visibile al pubblico, in tutte le sale da gioco o da biliardo e negli altri esercizi compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco.

LA PRESENTE TABELLA, CHE NON COSTITUISCE TITOLO AUTORIZZATORIO, HA DECORRENZA IMMEDIATA E SOSTITUISCE LE PRECEDENTI TABELLE NONCHÉ TUTTE LE PRECEDENTI PRESCRIZIONI EMANATE IN MATERIA DA QUESTA AUTORITÀ.

I TRASGRESSORI ALLE VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI INDICATE DALLA PRESENTE TABELLA, SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE.